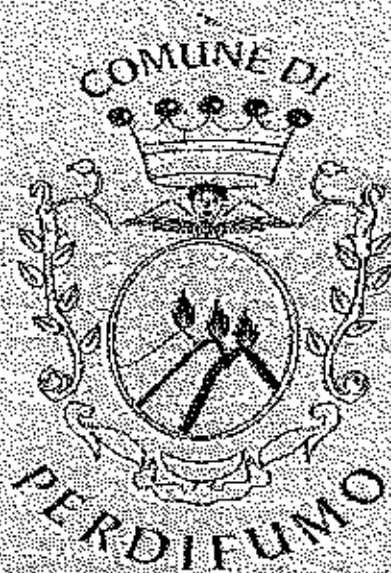




COMUNE DI PERDIFUMO

SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I°

CAPO I. (Disposizioni generali)

Art. 1 Oggetto.

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV^o del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 ed alla L.R. 12/2001, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Art. 2 Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco (o da un suo delegato), quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione di cui al titolo V del d. lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla componente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente nominativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del d. lgs. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al titolo V del d. lgs. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norma e condizioni in caso concessione.

Art. 3 Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e quelle individuate dal successivo art. 19/2;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 17;
 - e) la deposizione di ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informativo automatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90;
 - g) tabella del servizio con relativo prezzo offerto dal Comune con diritto di privativa e nome della ditta concessionaria.



CAPO II (Deposito di osservazione e obitori)

Art. 6 Deposito di osservazione ed obitori.

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal componente servizio ASL, in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/64.

CAPO III (Feretri)

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro.



1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;



- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR n. 285/90.

2. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) del precedente comma, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del DPR n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

- se il trasporto è destinato all'inumazione può essere utilizzato al posto della cassa di metallo, un contenitore all'interno della cassa di legno, di materiale biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, punto 9.5, attualmente in uso e denominato "barriera", evitando così l'asportazione della cassa di metallo all'arrivo a destinazione, essendo vietato l'utilizzo della cassa di metallo nelle inumazioni;

- per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90, se prevista l'inumazione, per la tumulazione vale quanto detto alla lett. b) del precedente comma.

Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri.

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. A) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è accertato, ai sensi della L. 8 novembre 2000 n. 328, tramite i competenti uffici del segretariato sociale, con le modalità



del D. lgs. 31.3.1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. n. 130/2000 e successivi strumenti di attuazione.

Art. 11 Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV (Trasporti funebri)

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.

1. Il trasporto e il percorso dei feretri sarà effettuato come da consuetudine.
2. Il competente servizio ASL vigila e controlla il servizio del trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, di cui all'art. 20 del D.P.R. n.285/90.

Art. 13 Esercizio del servizio funebre a cura del Comune mediante concessione a terzi.

1. Nel territorio comunale il Comune può esercitare il servizio funebre, comprendente pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90, attraverso concessione a terzi che abbiano i requisiti di legge.
2. Il servizio si articola in un funerale completo di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:
 - a. Cofano economico conforme alla legge, in legno forte con pareti lisce e/o intagli semplici;
 - b. Cassa metallica in zinco regolamentare;
 - c. Sigillatura del cofano metallico;



- d. Trasporto dall'abitazione del defunto o altro luogo, purché in un raggio di non oltre 60 (sessanta) Km. dalla sede del Cimitero Comunale, con previsione di sosta per il rito religioso;
- e. Assistenza del personale necessario per tutte le operazioni legate al regolare svolgimento del funerale, a partire dal letto di morte sino alla collocazione nel loculo o fosso, con chiusura sigillata;
- f. Numero cinquanta manifesti formato A3 affissi negli appositi spazi comunali all'uopo predisposti;

Art. 14 Misure coercitive - revoca - cessione.

- 1. Qualora il concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi di legge o di regolamento nonché a quelli prescritti nell'atto di concessione l'Amministrazione applicherà le sanzioni secondo la misura e la procedura che saranno fissate nell'atto di concessione.
- 2. La concessione non è assolutamente cedibile a terzi, è fatta salva la cessione agli eredi nel caso di decesso di titolare di impresa individuale.
- 3. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per motivi di tutela del pubblico interesse, l'Ente concedente può, optare per altre forme di gestione del servizio in parola, senza che la concessionaria possa avanzare pretesa alcuna.

Art. 15 Possibilità affidamento trasporto funebre e servizio funebre a ditta diversa.

1. I familiari della persona defunta possono affidare il trasporto della salma ed in generale il servizio funebre a ditta diversa da quella concessionaria (Impresa funebre) purché abbia i requisiti di legge ed in particolare:

- abbia ottemperato alle disposizioni sul commercio di cui al D.lgs. 114/98;
- sia in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (per affari e commissioni e commissioni inerenti ad impresa funebre;



- Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
- Documento previsto dall'art. 4 della L.626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento precedente;
- adesione al codice deontologico allegato alla L.R. n. 12/2001;

In tal caso la suddetta Impresa funebre provvederà a corrispondere al Comune, a mezzo versamento direttamente all'Economo Comunale o in C/C a favore del servizio di Tesoreria del Comune di Perdifumo, i diritti di cui al tariffario indicato nel titolo VII del presente Regolamento.

2. Le imprese funebri sono obbligate a pubblicizzare nella propria sede ed eventuali succursali il listino prezzi dei servizi che erogano.

Art. 16 Gratuità servizio.

1. I trasporti funebri sono gratuiti in casi non contemplati all'articolo seguente. In tali ipotesi il trasporto viene effettuato in carro comune e in forma decorosa.

2. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità, quali Carabinieri, Autorità Giudiziaria P.S. etc., la ditta concessionaria o altra impresa funebre è tenuta ad effettuare servizio di raccolta e conseguente trasporto del cadavere all'obitorio o alla sala mortuaria o altro deposito di osservazione con oneri a carico del Comune;

ove trattasi di salme identificate la raccolta e il trasporto sono a carico della famiglia.

3. Le salme di persone decedute presso case di riposo, case di cura neuropsichiatriche o presso qualsiasi casa di cura, le quali, non abbiano alcun familiare tenuto ai sensi dell'art. 433 C.C. a provvedere per il pagamento o non si possa procedere a rivalsa ai sensi dell'art. 2751 C.C. il servizio di trasporto della salma al cimitero per la sepoltura nei campi di inumazione comune va effettuato con oneri a carico del Comune.



Art. 17 Servizi onerosi.

1. Il servizio funebre di cui all'art. 13 del presente Regolamento prestato dal Comune attraverso un'impresa funebre concessionaria, individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, è a pagamento, sulla base di una tariffa fissata annualmente dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione. Con detta deliberazione vengono fissati altresì i casi di riduzione o esenzione, oltre quelli già previsti dal presente Regolamento, ed eventuale modalità di pagamento rateizzato. In sede di prima applicazione, la tariffa va deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Il committente versa in c/c (a favore del servizio di tesoreria del Comune di Perdifumo) a mezzo posta o banca o con altre procedure di pagamento consentite dalla legge ed attivate dal Comune di Perdifumo, o in caso di impedimento ai predetti mezzi, direttamente all'economo comunale o al responsabile del servizio cimiteriale, l'importo dovuto.

Il Responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato ed in caso di assenza l'agente della Polizia Municipale di turno, verificato l'avvenuto versamento, provvederà ad attivare prontamente l'impresa concessionaria, la quale limitatamente al servizio funebre svolto per conto del Comune di Perdifumo è esentata dal versare i diritti di cui all'art. 15 c.1 secondo capoverso.

3. Le Ditte provenienti da altro Comune sono anch'esse tenute a versare a questo Comune i diritti, nei modi previsti dall'art. 15 c.1 secondo capoverso del presente Regolamento.

4. Il Responsabile del servizio cimiteriale con l'ausilio della Polizia Municipale controlla periodicamente il rispetto della regolarità del servizio offerto dal Comune attraverso l'impresa funebre concessionaria.

Art. 18 Norme generali per i trasporti.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di



settembre compreso, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro al personale incaricato presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia urbana.

Se il trasporto avviene per ferrovia su nave o su aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, col medesimo carro funebre.

4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

Art. 19 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del competente servizio ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il termine prescritto, per l'inumazione e la tumulazione.



3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti per evitare la diffusione della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto successivamente allegato il nulla-osta del competente servizio ASL.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con processione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata r.d.



1/7/37, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. L'autorizzazione al trasporto di dette salme è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, in funzione dell'art. 114 del D.Lgs. 112/98.

Art. 22 Trasporto dei resti mortali.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per lo Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, non si applicano al trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'identificazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II Cimitero



Art. 23

1. Ai sensi dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie r.d. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero.

Art. 24 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22, 23 e 25 della legge 142/90 e s.n.c..
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di estimazione, e estraniamento, e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Il responsabile comunale del servizio di polizia mortuaria, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio avvalendosi anche della consulenza dell'ASI..

Art. 25

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, siano nate o che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o familiare.
Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate e i nati morti e prodotti del concepimento che abbiano diritto a sepoltura.



CAPO III (Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale)

Art. 26 Disposizioni generali.

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, lastre di marmo, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e del successivo art. 27.

Art. 27

1. Il Consiglio comunale provvederà ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco almeno di 20 anni.
2. Il Piano di cui al primo comma, redatto in conformità all'art. 9, c. 5, 6, 7, e 8 della L.R. n. 12/2001 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.
3. Nell'elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo



decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione. Di loculi in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per fosse ad inumazione private;

c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;

d) tumulazioni individuali (loculi);

e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, anche di costruzione comunale);

f) cellette ossario;

g) ossario comune;

h) un inceneritore per i rifiuti cimiteriali.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO III (Inumazione e tumulazione)

Art. 28 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.



a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno di seppellimento, assegnate a pagamento ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quello di 10anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 29 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, messo in opera su indicazione dell'U.T.C., resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, sempre su indicazione dell'U.T.C., verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune, in sostituzione del cippo, un copri tomba in marmo, e di una lapide sempre su indicazione dell'U.T.C.

4. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 30 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri e cassette rests in opere murarie - loculi o cripte, tombe o cappelle gentilizie o per congregazioni, costruite dal Comune o da i concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III^o del presente regolamento.



3. A far data dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 31 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e cioè in dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco, per i non mineralizzati.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se in norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. È compito dell'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.



2. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo Comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, preferibilmente il 2 novembre.

Art. 33 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n.285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio ASL o da un suo delegato.

Art. 34 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.



3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale nel civico cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 35 che segue sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe, previa domanda dei familiari interessati.
- Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non esiste richiesta di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario Comune, (sempre in cassette con il nome data di nascita e morte).
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a caso con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorosi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
10. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/90 il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può



ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 35 Pagamento Esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa come previsto dall'art. 75. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n.2701 e successive modificazioni.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione in ossario, o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 36 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, sistemata in cassetta con nome, data di nascita e di morte.

Art. 37 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato ai reclamanti e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al responsabile di polizia

mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente allineati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. All'atto del rinvenimento almeno uno degli aventi diritto va informato con comunicazione scritta.

Art. 38 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per una nuova sepoltura, in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



TITOLO III

Polizia dei cimiteri

Art. 39 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria o dal custode, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 40 Disciplina d'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendano svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 41 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:



- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo il visitatore (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, volantini pubblicitari ecc.);
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni;
- n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai defunti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42 Riti funebri



1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'UTC in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Verranno fatte correggere le epigrafi contenenti errori di scrittura.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

4. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi affigui.

Art. 44 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza il responsabile di polizia mortuaria li farà togliere o stradicare e provvederà alla loro distruzione.

2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 45 Materiali ornamentali



1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrali in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

TITOLO IV

Concessioni

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 46 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantate, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti ecc.);



5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito nel bando di gara di assegnazione.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la /e persona /e o, nel caso di enti e collettività il legame rappresentante protempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione le condizioni di decadenza.

Art. 47 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle



sepulture per famiglie e collettività, per gli ossarietti e per i loculi o comunque per le sepulture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un eguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito nell'ultimo bando di assegnazione.

4. Nell'atto della concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Art. 48 Modalità della concessione

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di proprietà la data di presentazione della domanda di concessione. È data precedenza, nei limiti della disponibilità esistente, nell'assegnazione dei loculi direttamente raggiungibili dal piano stradale e/o ubicati in prima fila o seconda fila a favore del coniuge, parente di primo grado o convivente del defunto affetto da grave e certificato handicap motorio.

2. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale, ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 47 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

6. per concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del



corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Tutti gli oneri che il Comune richiede ai cittadini, per qualsiasi concessione o servizio cimiteriale, compresi quelli sostenuti per tutte le concessioni di manufatti cimiteriali e per suoli da adibire alla costruzione di cappelle di famiglia, costituiranno un fondo da destinarsi esclusivamente ai servizi di manutenzione ordinario e straordinario e alla buona tenuta del cimitero.

Art. 49 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto previsto dall'art. 46, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazioni, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del I che del II comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6 grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge n. 15/68 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge n. 15/68 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per



cui è stata richiesta sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 50 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 51 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al II^a e III^a comma dell'art. 46, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57 ed all'esecuzione delle opere entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Capo II Revoca, decadenza, estinzione, rinuncia

Art. 52



1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quanto ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali (loculi, aree...) prima dei 99 anni a titolo gratuito.

Art. 53 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quanto la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 48, penultimo comma;



d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall'art. 50;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 54 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme o resti rispettivamente nel campo comune o ossario comunale.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 55 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.



3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o ossario.

Titolo V

Lavori privati - Imprese di pompe funebri

Capo I Imprese e lavori privati

Art. 56 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione delle opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da lasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da dichiarazione di cui all'art. 7 comma 9 della legge n. 55/90, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni e pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 41 e 42 in quanto compatibili.



Art. 57 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale su conforme parere del coordinatore sanitario e dal Responsabile Polizia Mortuaria, osservando le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori.
10. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quella che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.



Art. 58 Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata dal Sindaco a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 59 Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Le imprese che eseguono i lavori devono evitare di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 60 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di piccoli mezzi gommati per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta dei predetti veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno o gli spazi adiacenti alla costruzione devono essere riordinati e liberi da cumuli di sabbia, terra, calce ecc..



Art. 61 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per l'impresa è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. Le ore lavorative non possono superare quelle di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del servizio di polizia mortuaria.

Art. 62 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al precedente comma.

Art. 63 Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'UTC accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 58.

Art. 64 Obblighi e divieti per il personale comunque addetto servizi cimiteriali

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:



- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma anche a titoli di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che fuori di esso in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti suddetti e da quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare per gli addetti comunali e motivo di decadenza di convenzione se parte dei servizi sono svolti da ditte o cooperative private.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II Imprese pompe funebri

Art. 65 Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune o del concessionario dei trasporti funebri, ma spettanti alle famiglie in



tutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie e gli enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al I comma, ferma restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 66 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa funebre.

1. È fatto divieto delle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

3. L'attività delle imprese funebri si dovrà attenere ai seguenti principi:

- assoluta libertà nella scelta dell'impresa per l'avente titolo;
- rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dolenti;
- osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- l'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti all'espletamento;

dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;

- la negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità;
- la sede dell'impresa deve essere in uso esclusivo dell'impresa stessa e non può essere condivisa con altre attività commerciali e non commerciali;
- pubblicità nella sede dell'impresa e/o nelle succursali del listino prezzi dei servizi erogati;



- rispetto del codice deontologico delle imprese funebri allegato alla L.R. n. 12/2001;

TITOLO VI Disposizioni varie e finali

Capo I Disposizioni varie

Art. 67 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

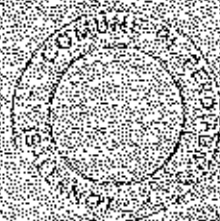
3. Ad ogni posizione in mappa corrispondente un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 68 Annotazione in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo.



- f) la data ed il numero di protocollo generale che cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme o resti della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52-53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini della registrazione di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincide con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 70 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta del registro di cui all'art. 71, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 67.

Art. 71 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle



scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II Norme transitorie e disposizioni finali.

Art. 72 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne il riconoscimento.

Art. 73 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'art. 72 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 74 Sepolture private a tumulazione pregresso Mutamento rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriate" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.



TITOLO VII TARIFFE

Art. 75 Tariffe

Commisurazione diritti di cui all'art. 35 e 3 del Regolamento - il tariffario viene così stimato:

- a)-Inumazioni ed Esumazioni ordinaria in campo comune: € 180,00 (centottanta euro);
- b)- Inumazioni ed Esumazioni straordinaria in campo comune su richiesta dei familiari: € 250,00 (duecentocinquanta euro);
- c)-Tumulazioni ed Estumulazioni ordinarie in loculi quadrati: €100 (cento euro);
- d)-Tumulazioni ed Estumulazioni ordinarie in loculi rettangolari: € 130 (centotrenta euro);
- e)- Tumulazioni ed Estumulazioni straordinarie su richiesta dei familiari in loculi quadrati: € 130 (centotrenta euro);
- f)-Tumulazioni ed Estumulazioni straordinarie su richiesta dei familiari in loculi rettangolari: € 160 (centosessanta euro);
- g)-Conservazione in ossario; per l'esumazione o tumulazione di una tomba privata e subordinata al pagamento di € 100,00 (cento euro) comprensivo di contenitore a norma.

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 76 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione e comunque il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore.

Art. 77 RINVIO ALLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili,

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il R.D. 09/7/1939, n. 1238 sull'Ordinamento sullo Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria", nonché ogni altra disposizione di legge e Regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia;
- la L.R. 12/2001;

Art. 78 ABROGAZIONI DI PRECEDENTI DISPOSITIVI

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esse contrastanti.

Sono da intendersi in vigore le speciali disposizioni di carattere igienicosanitarie non contemplate nel presente Regolamento.

Art. 79 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, munito della dichiarazione di entrata in vigore del medesimo, sarà conservata nella raccolta dei Regolamenti dell'Ente e tenuta a disposizione del pubblico ai sensi dei combinati disposti dell'art. 22 e successivo art. 25 della legge n. 241/90.

Di una copia del presente Regolamento, da tenersi sempre a disposizione del pubblico, saranno dotati il Servizio Cimiteriale, l'Ufficio Commercio, l'Ufficio di Polizia Municipale, nonché l'Ufficio Economato.

Copia del medesimo sarà rilasciata a cura dell'Ufficio Commercio alla ditta concessionaria del servizio quivi disciplinato in uno con l'atto di concessione, con obbligo alla stessa di esibirlo a chiunque ne abbia interesse e di tenere esposto il tariffario in maniera chiaramente leggibile.

Il SINDACO

F.to (Avv. Francesco Pecora)



Il Segretario Comunale

F.to (Dott. Maria Cristina Sergio)